



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 58 / 2026 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da Di Gianvito Francesco, Cod. fisc. DGN FNC 59S28 Z614J, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Guercioni; rilevato che la domanda risulta veicolata tramite OCC denominato "I diritti del debitore", il quale nominava il seguente professionista: avv. Alessia Ricci (che non ha depositato accettazione), in qualità di esperto relatore ex art. 269 co. II C.C.I.I.; riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 268 co. II e III C.C.I.I.; esaminate la domanda e la relazione rimessa dal professionista designato dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., con la quale è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., (come da attestazione della cancelleria) e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza; dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:

- che la situazione debitoria del ricorrente è quella descritta nella relazione particolareggiata di cui all'art. 269 co. II C.C.I.I. nelle pagine da 8 a 9;
- che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità dei





soggetti ricorrenti, fatta salva una quota di reddito necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che sarà quantificata all'esito della proposta formulata nel programma di liquidazione;

ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Di Gianvito Francesco, Cod. fisc. DGN FNC 59S28 Z614J

nomina

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori

liquidatore, l'avv. Alessia Ricci, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett. b), confermando l'incarico di O.C.C., risultando il professionista designato iscritto nell'elenco dei gestori della crisi.

ordina

a. al debitore ricorrente:

ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento.

b. al liquidatore:

- di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
- di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
- di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1), considerate la condizione del nucleo familiare e le particolari esigenze sanitarie prospettate, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;

rimette

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b) C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, dando applicazione ai parametri di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013, con particolare riferimento all'allegato 1.

assegna





ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

riserva

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge, osservando fin d'ora che l'anticipo già percepito dallo O.C.C. risulta superiore ai compensi astrattamente erogabili in favore del gestore della crisi ai sensi degli artt. 16 e 17 D.M. 202/2014.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione, essendo facilmente prevedibile la sua presentazione.

Teramo, 11/04/2026

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori

Il Presidente

Carlo Calvaresi

